

**Provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente le disposizioni relative al deposito, con modalità telematica, degli atti processuali e dei documenti nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione in attuazione a quanto disposto dall'art. 36, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"**

## IL DIRETTORE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

Visto l'art. 36 del decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" che stabilisce, in particolare, che "Nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione, le persone fisiche che stanno in giudizio personalmente possono depositare gli atti processuali e i documenti con modalità telematiche avvalendosi del portale dedicato gestito dal Ministero della giustizia, nel rispetto [...] delle apposite specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia";

visto quanto disposto dal Ministro della giustizia circa l'individuazione dei procedimenti e degli uffici giudiziari per i quali trovano applicazione le specifiche tecniche ivi contenute, in attuazione di quanto previsto dall'art. 36, comma 3 del decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13;

visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

visto il Decreto-Legge 8 ottobre 2021, n. 139 convertito con modificazioni dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205;

visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”);

Acquisito il parere espresso in data 16 novembre 2023 dal Garante per la protezione dei dati personali;

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

ART. 1

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente provvedimento, si intende:
  - a) **Depositante:** la persona fisica che, nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, sta in giudizio personalmente.
  - b) **Ministero:** il Ministero della Giustizia.
  - c) **PDF:** Portable Document Format.
  - d) **PEC di servizio:** indirizzo di posta elettronica certificata messo a disposizione dal Ministero ai fini degli adempimenti di cui al presente provvedimento.
  - e) **Portale:** portale dedicato gestito dal Ministero attraverso cui le persone fisiche, che stanno in giudizio personalmente nei procedimenti di volontaria giurisdizione, possono depositare gli atti processuali e i documenti per via telematica. Il Portale può essere altresì il luogo digitale in cui le persone fisiche ricevono le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento.
  - f) **Provider di identità:** soggetto che rilascia e gestisce le identità digitali.
  - g) **Regolamento:** decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, recante “Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24” e successive modificazioni.
  - h) **Specifiche Tecniche:** le specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1, del citato decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44 e contenute nel Provvedimento DGSIA del 16 aprile 2014 e s.m.i.

2. Ove non diversamente disposto nel presente provvedimento, si applicano le definizioni contenute nel Regolamento e nelle Specifiche Tecniche

## ART. 2

### *(Infrastruttura)*

1. Il Portale è costituito da una infrastruttura digitale che ospita la piattaforma per accedere ai servizi digitali della giustizia, comunica con i Provider di identità e interagisce con i sistemi informativi automatizzati del Ministero (in particolare attraverso Portale dei Servizi Telematici, Posta Elettronica Certificata e Processo Civile Telematico) per il corretto invio delle comunicazioni da parte del cittadino e da componenti grafici (HTML/CSS), con cui si interfaccia il cittadino per l'utilizzo della piattaforma;
2. Ai fini dell'invio all'ufficio giudiziario competente, il Portale crea una busta telematica crittografata, per le cui specifiche si applicano le regole tecniche indicate nell'art. 14 delle Specifiche Tecniche. La busta, contenente i documenti firmati, viene inviata tramite PEC di servizio e conservata nel sistema documentale del Portale.

## ART. 3

### *(Ambito di applicazione)*

1. Il presente provvedimento contiene le disposizioni relative alle modalità di utilizzo e di funzionamento del Portale. In particolare, attraverso il Portale è possibile, per le persone fisiche che stanno in giudizio personalmente, depositare telematicamente i ricorsi, i documenti e le informazioni afferenti a procedimenti civili di volontaria giurisdizione, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 737 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Le azioni rese possibili sul Portale rispettano quanto previsto dal Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, in materia di sottoscrizione, trasmissione e ricezione dei documenti informatici. Attraverso il Portale, il Depositante può scegliere di ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

## ART. 4

### *(Esclusività)*

1. Per il deposito in modalità telematica degli atti di cui all'art. 2 del presente provvedimento si utilizza esclusivamente il Portale.

## ART. 5

### *(Modalità di accesso al Portale)*

1. Il Portale è accessibile all'indirizzo web 'https://smart.giustizia.it/to'.
2. L'accesso è consentito alle persone fisiche che stanno in giudizio personalmente in un procedimento civile di volontaria giurisdizione di cui all'elenco fornito con decreto dal Ministro della giustizia in attuazione di quanto previsto dall'art. 36, comma 3 del decreto-legge del 23 febbraio 2023, n. 13.
3. L'identificazione del soggetto che effettua il deposito è fatta tramite SPID, Carta d'identità elettronica (entrambi con livello di autenticazione 2, Multifactor Authentication obbligatoria) o Carta nazionale dei servizi, in linea con quanto previsto all'art. 64 comma 3-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

## ART. 6

### *(Formato dell'atto del procedimento e dei documenti allegati in forma di documento informatico)*

1. L'atto del procedimento in forma di documento informatico rispetta i seguenti requisiti:
  - a) è in formato PDF;
  - b) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti, non essendo pertanto ammessa la scansione di immagini;
  - c) è sottoscritto con firma digitale secondo le modalità indicate nell'art. 12 delle Specifiche Tecniche.
2. I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:
  - a) sono in formato PDF o in altri formati indicati nell'art. 13 delle Specifiche Tecniche, privi di elementi attivi;
  - b) sono sottoscritti, nei casi previsti dalla legge, con le modalità indicate al citato art. 13 delle Specifiche Tecniche.
  - c) se il documento è acquisito attraverso scansione di documento analogico dovrà avere una risoluzione non inferiore a 200 dpi (punti per pollice).

3. La dimensione complessiva della busta non deve superare i limiti indicati all'interno delle specifiche tecniche del processo civile telematico e relative modifiche o integrazioni cui si rimanda. Il limite degli allegati per i depositi effettuati tramite il portale Tribunale Online è di 2 MB inferiore al limite sopra indicato.

## ART. 7

### *(Modalità di deposito)*

1. Gli atti del procedimento ed i documenti allegati di cui all'articolo 6 sono depositati secondo le istruzioni indicate sul Portale, che consiste:
  - d) nell'inserimento dei dati richiesti dal sistema per la creazione dell'atto;
  - e) nel caricamento dei documenti allegati;
  - f) nella firma digitale degli atti generati dal sistema e nel caricamento degli stessi nell'apposita sezione;
  - g) nell'esecuzione del comando di invio.
2. Il Portale, al termine della procedura di cui al comma 1, genera la ricevuta di accettazione del deposito che contiene:
  - a) un identificativo unico nazionale nella forma anno/numero;
  - b) i dati inseriti dal Depositante;
  - c) la data e l'orario dell'operazione di invio rilevati dai sistemi del Ministero.
3. La ricevuta è scaricabile e resta, comunque, a disposizione sul Portale.
4. È possibile verificare lo stato del deposito accedendo al Portale. I possibili valori di stato sono:
  - a) In attivazione: in caso di deposito pervenuto e accettato nei sistemi dell'ufficio giudiziario; tale stato permane fino a quando l'ufficio giudiziario non emette il provvedimento relativo al procedimento instaurato con il deposito;
  - b) Attivo: emesso il provvedimento (o il verbale di giuramento, se previsto) dell'ufficio giudiziario in merito al procedimento;
  - c) Chiuso: procedimento concluso con provvedimento, non sono previste ulteriori attività da parte dei soggetti coinvolti o dell'ufficio giudiziario;
  - d) Annullato: rifiuto del deposito, la cui motivazione o errore tecnico riscontrato viene riportato sul Portale.

## ART. 8

*(Gestione del deposito da parte del personale amministrativo dell'ufficio giudiziario competente)*

1. Il personale amministrativo dell'ufficio giudiziario competente ha a disposizione apposite funzionalità per la gestione dei depositi pervenuti tramite il Portale e si avvale dell'ausilio dell'esito dei preventivi controlli automatici eseguiti dai sistemi del Ministero.
2. A seguito delle verifiche, il personale amministrativo dell'ufficio giudiziario competente può accettare o rifiutare il deposito.
3. L'accettazione o il rifiuto con la relativa data ed orario sono visibili dal Depositante sul Portale come indicato all'art. 7, comma 4.
4. All'accettazione o rifiuto del deposito gli atti del procedimento ed i documenti allegati in forma di documento informatico sono conservati nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

## ART. 9

### *(Modalità di ricezione delle comunicazioni e delle notifiche sul Portale)*

1. Il Depositante, sottoscrivendo apposito modulo di richiesta disponibile sul Portale, può manifestare la volontà che le notifiche ed ogni altra comunicazione inerente al procedimento gli siano effettuate tramite il Portale.
2. Il personale amministrativo dell'ufficio giudiziario competente provvede affinché ogni comunicazione e notifica sia fatta al Depositante che potrà averne conoscenza tramite l'apposita sezione del Portale, in conformità all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
3. La manifestazione di volontà e le notifiche/comunicazioni saranno conservati nel sistema documentale del Portale.
4. Il Depositante, successivamente alle procedure di deposito di cui all'art. 7, comma 1, può modificare la volontà espressa ai sensi del comma 1 del presente articolo, seguendo le modalità espresse nel Portale.

## ART. 10

### *(Protezione dei dati personali)*

1. Titolare del trattamento è il Ministero della Giustizia.
2. Per il trattamento dei dati il Ministero si avvale del proprio personale secondo il proprio organigramma, comprensivo del personale addetto agli Uffici Giudiziari e dei Magistrati. Il personale del Ministero autorizzato al trattamento accede ai dati secondo modalità operative, logiche di elaborazione e profili di autorizzazione, strettamente pertinenti e non eccedenti i

compiti a ciascuno di essi attribuiti. L'accesso è consentito esclusivamente alle persone autorizzate al trattamento a cui sono state fornite delle credenziali di autenticazione. In particolare, l'accesso alle funzionalità di rispettiva competenza è condizionato dalle operazioni di autenticazione e di verifica dei diversi livelli di autorizzazione e di profilazione dei soggetti autorizzati. Tutti i soggetti che, agendo sotto l'autorità del Ministero, o di un responsabile del trattamento da questi incaricato, vengono autorizzati a compiere operazioni di trattamento di dati personali, nel contesto dell'operatività del Portale, devono essere adeguatamente istruiti in ordine alle finalità del trattamento ed alle corrette modalità attraverso le quali operare sui dati.

3. I dati personali contenuti nel Portale vengono trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, soltanto da personale appositamente individuato dal Ministero, in conformità all'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003, e sottoposto a regole di condotta analoghe al segreto professionale.
4. Agli interessati, sul Portale, viene data idonea informativa sul trattamento dei dati personali.
5. Il Ministero garantisce agli interessati il regolare tempestivo esercizio dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
6. I dati conferiti tramite il Portale ai fini dell'erogazione dei servizi di deposito e di ricezione delle comunicazioni e notifiche di Cancelleria non sono soggetti a diffusione o comunicazione a terzi al di fuori di quanto previsto dalle norme processuali.
7. Per il compimento di una o più operazioni di trattamento affidata a fornitori e soggetti terzi, il Ministero ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. I trattamenti affidati a detti fornitori e soggetti terzi sono disciplinati da un contratto intercorrente tra il Ministero in qualità di titolare del trattamento ed i responsabili in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.
8. I dati personali ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 saranno utilizzati unicamente per le finalità di cui al presente provvedimento e conservati per un periodo di tre (3) anni dal termine del procedimento, anche in coerenza con quanto previsto dall'art. 2961 del codice civile.
9. Resta salvo ogni diritto spettante in capo all'interessato ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 che potrà essere esercitato scrivendo ai contatti del Ministero indicati nell'informativa.

*(Requisiti di sicurezza e protezione dei dati)*

1. Le trasmissioni utilizzano algoritmi di cifratura asimmetrica e chiavi di sessione adeguati al livello di rischio come indicato dall'art. 32 del Reg. UE n. 2016/679.

L'atto e gli allegati sono contenuti nella cosiddetta "busta telematica", ossia un file in formato MIME che riporta tutti i dati necessari per l'elaborazione da parte del sistema ricevente (gestore dei servizi telematici); in particolare la busta contiene il file Atto.enc, ottenuto dalla cifratura del file Atto.msg, il quale contiene a sua volta:

- a) IndiceBusta.xml: il DTD è riportato nell'Allegato 4. Tale file deve essere omesso qualora il suo contenuto sia presente nella sezione apposita del file DatiAtto.xml, come da XSD di cui al successivo punto b).
- b) DatiAtto.xml: gli XSD sono riportati nell'Allegato 5.
- c) <nome file (libero)>: atto vero e proprio, in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo la struttura dell'articolo 12 comma 2.
- d) AllegatoX.xxx: uno o più allegati nei formati di file di cui all'articolo 13, eventualmente sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata; il nome del file può essere scelto liberamente.

La cifratura di Atto.msg è eseguita con la chiave di sessione (Chiave Sessione) cifrata con il certificato del destinatario; IssuerD name è il Distinguished Name della CA che ha emesso il certificato dell'ufficio giudiziario o dell'UNEP destinatario, SerialNumber è il numero seriale del certificato dell'ufficio giudiziario o dell'UNEP destinatario; l'operazione di cifratura simmetrica del file avviene attraverso l'utilizzo di algoritmi allo stato dell'arte e le chiavi simmetriche di sessione sono cifrate utilizzando la chiave pubblica contenuta nel certificato del destinatario; le chiavi di cifratura degli uffici giudiziari sono disponibili nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.

La suite per la cifratura (cypher suite) utilizzata per tutte le comunicazioni, compreso lo scambio di documentazione nella cd "busta telematica", all'interno della piattaforma ServiceNow, per Area Pubblica e Area Privata, è Transport Layer Security (TLS) versione 1.2 (di tipo ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256), in linea con le raccomandazioni in merito allo standard Transport Layer Security (TLS) adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale

ART. 12

*(Pubblicità)*

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul portale dei Servizi Telematici del Ministero.

Il Direttore Generale per i sistemi  
informativi automatizzati del Ministero della Giustizia

Vincenzo De Lisi